

- b) se gli effetti giuridici della violazione da parte dell'amministrazione del principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal diritto nazionale.
- 3) Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: quali circostanze possano essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, segnatamente, se egli possa considerare se si possa presumere che la procedura, senza la violazione del principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione, avrebbe avuto un esito diverso

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze

(Causa C-130/13)

(2013/C 171/23)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Datema Hellman Worldwide Logistics BV

Resistente: Sottosegretario di Stato per le finanze.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione sia idoneo ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale.
- 2) Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:
- a) se il principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione debba essere interpretato nel senso che detto principio è violato se il destinatario di un atto, pur non essendo stato sentito prima che l'amministrazione adottasse un atto lesivo nei suoi confronti, ma solo in una successiva fase amministrativa (di opposizione), precedente il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, venga comunque messo in condizione di essere sentito
- b) se gli effetti giuridici della violazione da parte dell'amministrazione del principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal diritto nazionale.

- 3) Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: quali circostanze possano essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, segnatamente, se egli possa considerare se si possa presumere che la procedura, senza la violazione, da parte dell'amministrazione, del principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa, avrebbe avuto un esito diverso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

(Causa C-131/13)

(2013/C 171/24)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le autorità nazionali amministrative e giurisdizionali debbano rifiutare in forza del diritto dell'Unione europea di applicare l'esenzione relativa ad una cessione intracomunitaria, un diritto alla detrazione di IVA per l'acquisto di merci che dopo l'acquisto sono state spedite in un altro Stato membro, o il rimborso dell'IVA derivante dall'applicazione dell'articolo 28ter, parte A, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva⁽¹⁾, allorché, sulla base di dati oggettivi, è accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa l'IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare all'evasione, se la legge nazionale non prevede in siffatte circostanze il diniego dell'esenzione, della detrazione o del rimborso.
- 2) In caso di risposta affermativa alla domanda che precede, se l'esenzione, la detrazione o il rimborso di cui sopra debbano essere negati anche se l'evasione fiscale dell'IVA ha avuto luogo in uno Stato membro diverso (da quello di spedizione delle merci) e il soggetto passivo era consapevole di detta evasione o avrebbe dovuto esserlo, mentre il soggetto passivo nello Stato membro di spedizione ha soddisfatto tutte le condizioni (formali) imposte dalla normativa nazionale all'esenzione, alla detrazione o al rimborso, ed egli ha sempre fornito alle autorità tributarie di questo Stato membro tutti i dati necessari relativi alle merci, alla spedizione e agli acquirenti nello Stato membro di destinazione delle merci.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione, cosa si debba intendere all'articolo 28ter, parte A, paragrafo 2, (fine della) prima frase, della sesta direttiva per «sottoposto all'imposta»: «denunciato» sulla dichiarazione IVA prescritta dalla legge per il relativo acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione, o — in mancanza di detta denuncia — anche «oggetto di provvedimenti» da parte delle autorità tributarie nello Stato membro di destinazione al fine di regolarizzare la questione. Se ai fini della risposta a questa questione sia rilevante se l'operazione di cui si tratta faccia parte di una serie di operazioni volta ad evadere l'IVA nel paese di destinazione e il soggetto passivo ne sia consapevole o avrebbe dovuto esserlo.

(¹) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Q

(Causa C-133/13)

(2013/C 171/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën

Altra parte: Q

Questioni pregiudiziali

1) Se l'interesse alla conservazione del patrimonio nazionale naturale e storico-culturale, menzionato nel Natuurschoonwet 1928, costituisca un motivo imperativo di interesse generale che giustifica un regime nel quale l'applicazione di un'esenzione dell'imposta sulle donazioni (cosiddetta agevolazione nella riscossione) è limitata alle tenute situate nei Paesi Bassi.

2) a) Se le autorità di uno Stato membro, nell'indagare se un bene immobile situato in un altro Stato membro possa essere designato come tenuta ai sensi del Natuurschoonwet 1928, per ottenere l'assistenza delle autorità dello Stato membro in cui il bene immobile è situato possano fondarsi sulla direttiva 2010/24/UE, del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (¹), allorché, in conseguenza della designazione come tenuta in virtù di detta legge, viene concessa un'esenzione dall'imposta sulle donazioni che sarà dovuta al momento della donazione di detto bene immobile.

b) In caso di risposta in senso affermativo alla questione 2.a., se la nozione di «indagine amministrativa», di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE (²) del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, debba essere intesa nel senso che essa comprende anche un controllo in loco.

c) In caso di risposta in senso affermativo alla questione 2.b., se, ai fini dell'interpretazione della nozione «indagini amministrative», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, ci si possa ricollegare alla definizione della nozione di «indagine amministrativa», di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

3) In caso di risposta in senso negativo alle questioni 2.a., 2.b. o 2.c., se il principio di leale cooperazione, sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l'articolo 167, paragrafo 2, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso comporta che, se uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro di fornire la sua collaborazione per accertare se un bene immobile situato in tale altro Stato membro possa essere designato come tenuta ai sensi di una legge che mira a conservare e a tutelare il patrimonio naturale e storico-culturale nazionale, lo Stato adito sia tenuto a fornire la sua collaborazione.

4) Se una restrizione della libera circolazione dei capitali possa essere giustificata invocando la necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, qualora appaia che l'efficacia di detti controlli possa essere compromessa per il solo fatto che è necessario che le autorità nazionali, durante il periodo di 25 anni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Natuurschoonwet 1928, si rechino in un altro Stato membro per effettuare i necessari controlli.

(¹) GU L 84, pag. 1.

(²) GU L 64, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 18 marzo 2013 — Sztalmári Malom Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-135/13)

(2013/C 171/26)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria